Omissis

Svolgimento del processo

1.(Omissis) ha proposto ricorso per cassazione l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e "nei confronti" del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma avverso la sentenza del 19 dicembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma, adito da essa ricorrente con citazione per la decisione su una querela di falso, che era stata proposta in un giudizio pendente davanti alla Corte d'Appello di Roma in materia locativa, ha dichiarato inammissibile la domanda per nullita' assoluta della citazione introduttiva e dei conseguenti atti del procedimento in ragione del difetto in capo alla ricorrente del jus postularteli, che era stata esercitato ai sensi dell'articolo 86 c.p.c., sulla base della propria qualita' del titolo di abocado conseguito in Spagna.

2. Gli intimati non hanno resistito al ricorso.

3. L'INPS, tuttavia, ha depositato copia notificata del ricorso con in calce una procura conferita all'Avvocato (OMISSIS).

Motivi della decisione

1. Il ricorso e' inammissibile.

Esso e' stato proposto contro una sentenza resa in primo grado, la quale avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello a norma dell'articolo 339 c.p.c..

Evidentemente, parte ricorrente, nell'erronea supposizione che, essendo insorto il giudizio di falso a seguito di incidente nell'ambito di un giudizio di appello, il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma si dovesse considerare come un giudizio pendente in appello.

Ma una simile idea non ha fondamento.

Queste le ragioni.

2. L'articolo 355 c.p.c., disciplina l'ipotesi in cui nel giudizio di appello "e' proposta querela di falso", e, dunque, il caso della proposizione della querela in via incidentale nel giudizio di appello, prevedendo che "il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa davanti al tribunale".

Tale disposizione e' coerente alla previsione dell'articolo 221 c.p.c., che ammette che la querela possa proporsi, oltre che in via principale, cioe' con una vera e propria azione, introdotta con le forme con cui si introduce una normale azione diretta a tutelare un diritto, con un'azione esercitata "in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio, finche' la verita' del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato".

La previsione dell'articolo 355 c.p.c., che il giudizio di appello - una volta che il giudice d'appello abbia considerato rilevante il documento - sia sospeso e che la "causa di falso" in essa introdotta sia rimessa al tribunale, quando si colleghi sia alla circostanza che il giudice d'appello puo' essere anche lo stesso tribunale (nel caso di appello contro sentenza resa dal giudice di pace), sia e soprattutto con il fatto che l'articolo 9 c.p.c., comma 2, nel disciplinare la competenza del tribunale preveda come oggetto della sua competenza per materia il giudizio sulla querela di falso, palesa in modo indubbio che il giudizio sulla querela di falso incidentale al giudizio di appello sul merito e' immaginato dal legislatore come un giudizio di primo grado.

Il principio di diritto che deve enunciarsi e', pertanto, il seguente: "il giudizio sulla querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio di appello ai sensi dell'articolo 355 c.p.c., che il giudice d'appello - se ritenga rilevante il documento impugnato di falso - deve rimettere al tribunale, dev'essere considerato come giudizio di primo grado. Ne discende che la sentenza resa su di esso e' impugnabile l'appello ai sensi

dell'articolo 339 c.p.c. e non con il ricorso per cassazione, con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro di essa proposto dev'essere dichiarato inammissibile".

3. Il ricorso e', dunque, dichiarato inammissibile.

4. Non e' luogo a provvedere sulle spese, in quanto la costituzione dell'I.N.P.S. tramite la procura conferita sulla copia notificata del ricorso, depositata nell'imminenza della pubblica udienza, non e' da ritenere rituale.

E', infatti, principio consolidato nel regime anteriore alla modifica dell'articolo 83 c.p.c., comma 2, operata dalla Legge n. 69 del 2009, che "Nel giudizio di cassazione, la procura speciale non puo' essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, atteso il tassativo disposto dell'articolo 83 cod. proc. civ., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilita' di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non e' rilasciata contestualmente a tali atti, e' necessario il suo conferimento nella forma prevista dall'articolo 83, comma 2, cioe' con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata; in difetto dell'osservanza di una di tali necessarie forme, il ricorso e', pertanto, inammissibile" (Cass. n. 9462 del 2013).

Nella specie, non avendo notificato e depositato controricorso, l'I.N.P.S. avrebbe potuto costituirsi per partecipare alla discussione solo dando procura notarile o per scrittura privata autenticata da notaio.

Per tale ragione il suo procuratore non e' stato ammesso a partecipare alla discussione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Non e' luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.